



**ISTITUTO COMPRESIVO "Leonardo da Vinci" - VERZUOLO**

Via Europa, 5 - 12039 VERZUOLO CN Italy ☎ ☐ 0175/85149 ☎ 0175/85149



[cnic84500c@istruzione.it](mailto:cnic84500c@istruzione.it)

[www.icverzuolo.it](http://www.icverzuolo.it)



[cnic84500c@pec.istruzione.it](mailto:cnic84500c@pec.istruzione.it)

c.f. 94033150049

## **Delibera per il limite massimo di assenze durante l'anno scolastico**

(Del. 2/2 Collegio dei docenti del 20/10/2017)

Il DPR 122/09, art.14, c. 7 dispone che agli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di primo grado è richiesta, ai fini della valutazione finale, la frequenza di **almeno tre quarti dell'orario annuale** personalizzato, il cui "mancato conseguimento comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo", così come ripreso dal DLgs n 62 del 13/04/2017 art 5.

Come specificato dalla CM 20 del 4 marzo 2011, la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza consiste nella somma oraria annuale complessiva di tutte le discipline.

In base alle norme citate, sono possibili deroghe documentate al suddetto limite di assenze solo in casi eccezionali, a fronte di:

- gravi problemi di salute, terapie e/o cure programmate, documentati da strutture pubbliche;
- partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- gravi motivi di famiglia (attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie di un componente);
- rientro nel paese di origine di uno dei genitori per motivi legali o per inderogabili motivi di famiglia) autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente.
- Disabilità certificata e secondo il Piano Educativo Individualizzato.

Si precisa che entrano nel computo delle ore d'assenza anche quelle legate ad entrate posticipate e uscite anticipate dalle lezioni, non solo le giornate intere di assenza.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente e, comunque, tempestivamente documentate secondo la normativa vigente al momento del rientro a scuola.

**In ogni caso, le deroghe sono concesse sempre a condizione che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.**